CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE

Concessione di servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

La Città Metropolitana, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada, e in particolare dall'art.14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, ed assicurare il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art.211.
Come statuito dall'art.1 del D.Lgs. n.285/92 "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato" e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 in materia di salvaguardia dell'ambiente.
Nell'ambito della circolazione stradale, infatti, il verificarsi di incidenti stradali determina ricadute negative sull'ambiente, rappresentate, tra l'altro, dal deposito sulla carreggiata di rifiuti di vario genere (quali ad esempio sversamento di olii, refrigeranti, carburanti e detriti).
In caso di incidente stradale o perdita di carico dei veicoli, ove spesso il conducente non è in grado di provvedere nell'immediatezza ad adottare gli interventi di cui sopra – e sempre ferme restando le sue responsabilità – permane a carico dell'Amministrazione il dovere di intervenire per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza, anche mediante il reintegro dei segnali stradali danneggiati ovvero la pulitura della piattaforma stradale, le cui condizioni sono state compromesse, mediante l'aspirazione di liquidi inquinanti versati, il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria) e del materiale trasportato e disperso.
Attualmente il servizio è gestito in economia, tramite il personale che opera in servizio di reperibilità dei Centri Operativi nelle zone 1,2 e 3 in cui è stata ripartita la rete viaria in proprietà e/o in gestione della Città Metropolitana. Resta esclusa la zona gestita, a livello manutentivo, dal soggetto affidatario di un contratto di global service.
Sulla scorta di quanto già effettuato da alcune Amministrazioni Provinciali e Amministrazioni Comunali capoluogo di Provincia, la Città Metropolitana intende sperimentare la formula della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e ambientale, compromesse a seguito di incidente stradale, ottenendo, senza spese o oneri a suo carico, un pronto intervento da parte di ditte specializzate, a fronte del riconoscimento in capo al concessionario del diritto di recuperare i costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti.
Il servizio del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale si intende affidato in concessione unicamente per l'ipotesi in cui non provveda immediatamente e direttamente il conducente con

propri mezzi e, dunque, senza diritto di esclusiva per il Concessionario.
Il Concessionario avrà l'obbligo di posizionare la segnaletica stradale provvisoria, necessaria allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale e che dovrà comprendere tutte le tipologie di segnali stradali, anche la segnaletica complementare e luminosa.
Il Concessionario non potrà richiedere in nessun caso all'Amministrazione alcun costo o onere per gli interventi effettuati in quanto la sua remunerazione deriverà dal diritto di recuperare senza diritto di esclusiva, i costi sostenuti per l'intervento effettuato dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili del sinistro stradale.
In ragione dell'importo complessivo della concessione e del principio di economicità dei procedimenti, si ritiene opportuno affidare i servizi in oggetto ad un unico operatore per l'intera rete viaria compresa nelle tre zone 1, 2 e 3 di cui al Capitolato speciale e di procedere all'individuazione del soggetto affidatario, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso di manifestazione di interesse, utilizzando per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come descritta all'art. 173 del D. Lgs. n. 50/2016;
Quanto ai requisiti di idoneità professionale, si è previsto di richiedere l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ovvero di prevedere l'affidamento della concessione ad operatori economici autorizzati alla raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi anche di terzi, compresi i non pericolosi, senza limitazioni di natura quantitativa, essendo tale categoria 5 quella che garantisce la possibilità di trasporto e trattamento di quantitativi di rifiuti eccedenti i 30 kg/30 litri al giorno, siano essi pericolosi che non pericolosi, consentendo all'Amministrazione una copertura totale dei rischi.
Quanto al costo della manodopera, ai sensi dell'art.23 comma 16 del D.lgs n. 50/2016, si stima che incida per il 60% sul valore annuo della concessione e dunque sia pari ad Euro 90.000,00 per l'intera durata del contratto, comprensiva della eventuale proroga.

Firenze, 17 giugno 2017

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi